



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

Alle Società Consorziate

*CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2014
del 26 febbraio 2014*

Legge di stabilità 2014 – Perdite e svalutazioni su crediti

Redatta da:

Domenico Muratori
domenico.muratori@consorziosrf.com
Paola Tempestini
paola.tempestini@consorziosrf.com

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Gruppo Intesa Sanpaolo
Viale dell'Arte, 21
00144 Roma
Tel. 0659593059-2132
E-mail: srf@consorziosrf.com
www.consorziosrf.com

Oggetto: Legge di stabilità 2014 – Perdite e svalutazioni su crediti

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014; “la Legge”), contiene importanti modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti, sia in ambito IRES che IRAP. Le novità riguardano prevalentemente banche, assicurazioni ed enti finanziari, mentre la generalità delle imprese che non redigono il bilancio in base agli IAS è interessata solo dal riconoscimento dei requisiti di certezza e precisione delle perdite nei casi di cancellazione dei crediti dal bilancio.

In linea con le raccomandazioni della Banca d’Italia e del Fondo monetario internazionale, l’intervento ha come principale obiettivo l’attenuazione degli svantaggi competitivi del sistema bancario e finanziario italiano causati dal deterioro trattamento fiscale delle rettifiche su crediti, rappresentati, ai fini IRES, dalla deducibilità in un orizzonte temporale troppo ampio e, ai fini IRAP, dall’indeducibilità. Si è colta comunque l’occasione per risolvere talune incertezze interpretative sulle disposizioni previgenti, derivanti in special modo dalla distinzione tra svalutazioni e perdite su crediti, e perseguire una maggiore convergenza delle basi imponibili con le risultanze di bilancio, oltre che una più estesa parità di trattamento tra soggetti IAS e non.

1. Perdite su crediti in conseguenza di cancellazione dal bilancio

L’art. 1, comma 160, lettera b), della Legge contiene due modifiche all’art. 101, comma 5, TUIR. La prima, trattata in un successivo paragrafo, restringe l’operatività dell’art. 101, comma 5, nei confronti di banche, finanziarie e assicurazioni ai soli crediti (ad esempio, verso banche) diversi da quelli verso la clientela e verso gli assicurati – ora esclusivamente disciplinati dall’art. 106, comma 3 -, ferma restando la sua applicabilità alle perdite degli altri operatori economici in relazione alla

generalità dei crediti. La seconda sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 101, comma 5 (come, da ultimo, emendato dal D.L. n. 83/2012), adottando una formulazione di carattere generale ("*Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili*") in luogo di quella previgente, che limitava la presunzione di certezza e precisione delle perdite in caso di *derecognition* dei crediti a quella effettuata secondo gli IAS, in dipendenza di eventi estintivi ⁽¹⁾.

Nella nostra Circolare n. 4 del 28 novembre 2012, cui si rinvia per maggiori dettagli, era stata messa in evidenza la diversa portata della disposizione nei due differenti approcci interpretativi adottati dalla dottrina e dalla prassi amministrativa, fondati sulla possibilità di ricomprendere o meno le perdite su crediti da realizzo nell'ambito di applicazione dell'art. 101, comma 1 (una soluzione positiva avrebbe consentito *tout court* la deducibilità delle perdite realizzate, senza ulteriori condizioni).

Nel primo caso, di applicabilità dell'art. 101, comma 1, alle perdite su crediti da realizzo, la norma avrebbe avuto il solo scopo di confermare quanto desumibile dal *principio di derivazione rafforzata* (sancito nei suoi termini generali dall'art. 83, comma 1, TUIR) in ordine alla rilevanza fiscale della *derecognition* di crediti anche quando scaturente da atti non giuridicamente realizzativi, ma comunque idonei al trasferimento di rischi e benefici; un ulteriore risultato di tale approccio interpretativo era l'indiretta conferma (al di fuori dei casi di abuso) della deducibilità delle perdite su crediti di natura realizzativa per i soggetti non IAS.

Nel secondo caso, di non applicabilità dell'art. 101, comma 1, alle perdite su crediti da realizzo, la norma sarebbe invece risultata esaustiva circa la possibilità, per i soggetti IAS, di dimostrare gli elementi certi e precisi su presupposti contabili, lasciando parallelamente incerta la soluzione del problema (circa l'automatica rilevanza fiscale delle perdite realizzative) per i soggetti che adottano i principi

¹ La disposizione recitava come segue: "*Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi*".

contabili nazionali, sia pur con dubbi di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza.

Qualunque dei due approcci fosse adottato, la locuzione *“evento estintivo”* del credito doveva comunque essere interpretata in termini di *“estinzione dell’obbligo a contabilizzarlo”* piuttosto che, secondo un punto di vista giuridico-formale, come *“estinzione del diritto di credito”*.

La prima posizione interpretativa, da noi condivisa, era stata ancora una volta avversata dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 26/E del 1° agosto 2013. In quell’occasione l’Amministrazione finanziaria, ritenendo non estensibile alle imprese che adottano i principi contabili nazionali la previsione dettata per i soggetti IAS, aveva confermato l’assenza di un principio di carattere generale dal quale potesse riconoscersi la *“automatica rilevanza fiscale alla cancellazione dal bilancio delle imprese ITA gaap a seguito del verificarsi di eventi estintivi, anche di carattere “giuridico”*.

La Legge interviene ora a parificare esplicitamente il trattamento delle perdite su crediti da realizzo tra soggetti IAS e non, ammettendone anche per questi ultimi la deducibilità su presupposti contabili, costituiti dalla cancellazione dal bilancio in conformità con i principi di riferimento.

1.1 Presupposti di cancellazione dei crediti secondo i principi contabili nazionali

A quest’ultimo riguardo, va registrata la recentissima diffusione di un’integrazione del principio contabile OIC 15 (titolato *“I Crediti”*), nella versione messa in consultazione nell’aprile 2012, avente quale specifico oggetto la *“Disciplina contabile della cancellazione dei crediti”*. Tale documento si caratterizza per una significativa convergenza verso lo IAS 39, poiché subordina la cancellazione dal bilancio al *trasferimento di tutti i rischi* relativi al credito ceduto, mentre in precedenza le ipotesi di *derecognition* sostanzialmente coincidevano con le fattispecie di trasferimento

giuridico dei crediti ⁽²⁾, salvo il caso delle cessioni *pro solvendo*, per le quali era prevista alternativamente la permanenza in bilancio ovvero la cancellazione, con contestuale iscrizione dell'anticipazione ricevuta e di un credito verso il cessionario per la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta.

Secondo le esemplificazioni riportate nell'integrazione all'OIC 15, i principali presupposti di cancellazione secondo il nuovo approccio dovrebbero quindi essere rinvenuti, oltre che nelle ipotesi "classiche" di cessione *pro soluto* del credito, transazione con il debitore e rinuncia al credito, anche nei casi di *forfaiting*, *datio in solutum*, conferimento e cartolarizzazione, sempre che idonei al "*trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito*".

Comporterebbero invece il mantenimento dei crediti in bilancio le operazioni di mandato all'incasso (compreso il *factoring* che comporti solo il mandato all'incasso e l'emissione di ricevute bancarie), girata di cambiali all'incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, sconto, cessione *pro solvendo*, nonché cessione *pro soluto* e cartolarizzazione che non comportino il trasferimento sostanziale dei rischi. In tale contesto, l'obbligo di pagare penali, commissioni o franchigie in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto sarebbe equiparabile alla garanzia sul valore nominale del credito concessa nell'ambito di una cessione *pro solvendo*.

Rispetto allo IAS 39, il nuovo principio nazionale si differenzerebbe soprattutto per la semplificazione dei criteri selettivi (specie per i casi di trasferimento parziale dei

² Con riferimento al tema della cancellazione dal bilancio, nella versione vigente il principio contabile OIC 15 dispone quanto segue: "*I crediti ceduti in modo definitivo (pro soluto) senza azione di regresso, e per i quali il rischio d'insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati (vedere secondo capoverso successivo), devono essere rimossi dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio.*

Qualora contrattualmente siano previste clausole miranti a frazionare il rischio d'insolvenza tra il cedente e il cessionario, con la previsione di un incremento o di un decremento dell'importo ricevuto dal cedente in relazione al mancato incasso, entro le scadenze previste, di parte dei crediti ceduti, si dovrà mettere in evidenza nei conti d'ordine l'ammontare degli eventuali rischi, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni in nota integrativa.

Alle cessioni ancorché qualificate pro soluto, che prevedono la possibilità di un'azione di regresso, qualora il "factor" non incassi dal debitore l'importo del credito ceduto alla scadenza prevista, si applica la metodologia di contabilizzazione delle cessioni pro solvendo".

rischi) e comunque per escludere la rilevanza dei *benefici* relativi al credito, privilegiando l'esposizione dell'impresa ai *rischi di credito*. Inoltre, la *derecognition* secondo l'OIC 15 presupporrebbe comunque l'estinzione o il trasferimento giuridico del credito (*i.e.* l'estinzione o il trasferimento dei "*diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito*"), non applicandosi quindi ai casi in cui i rischi relativi al credito siano trasferiti altrimenti (ad es., mediante lo scambio di opzioni incrociate sul credito e il conseguimento di una corrispondente provvista fornita dalla controparte).

Per quanto d'interesse ai nostri fini, rileva inoltre che, secondo l'integrazione all'OIC 15, nei casi in cui la cancellazione dal bilancio derivi da una cessione che comporta il trasferimento dei rischi relativi al credito, la differenza tra corrispettivo della cessione e valore di iscrizione netto del credito andrebbe sempre integralmente qualificata come "perdita" (da iscriversi alla voce B.14 del conto economico), ossia come onere sostenuto per il trasferimento del rischio di credito, non essendo consentita la sua imputazione a componenti economiche di natura finanziaria.

In tema di transazioni, dovrebbe ritenersi confermata la natura di sopravvenienza passiva dell'onere sopportato dal creditore nei casi in cui la lite verta sull'esistenza del credito, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 26/E del 2013. In tema di rinunce, invece, il sindacato di inerenza degli organi verificatori dovrebbe essere limitato ai casi di palese abuso, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 2 maggio 2013, n. 10256) che ha ammesso la deducibilità di perdite su crediti derivanti da rinunce finalizzate al mantenimento di buoni rapporti commerciali con i debitori ⁽³⁾.

Resta comunque il fatto che, pur non essendo del tutto sovrapponibili i presupposti di cancellazione dei crediti in base ai principi IAS/IFRS e a quelli OIC, la scelta

³ In particolare, secondo la Suprema Corte, il legislatore "*ha riguardo solo alla oggettività della perdita*", senza distinzioni che dipendano dalla sua causa generatrice. Pertanto, l'imprenditore potrebbe, in base a "*considerazioni di strategia generale*", legittimamente compiere "*operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti*".

operata dal legislatore, di attribuire la medesima rilevanza a identici comportamenti contabili (la cancellazione dal bilancio), ancorché fondati su presupposti non del tutto coincidenti, denota un apprezzabile sforzo nella direzione della certezza applicativa delle norme e della prevenzione di contenziosi.

Si rammenta al riguardo che, nella vigenza del precedente regime, la Corte di Cassazione aveva sostenuto, con argomentazioni molto discutibili, la necessità dei requisiti di certezza e precisione delle perdite anche nel caso di cessioni *pro soluto* (sentenza n. 14568/2001). A tale orientamento si era peraltro allineata l’Agenzia delle entrate (cfr. Risoluzione n. 70/E del 2008 e risposta all’interrogazione parlamentare 5-00570 del 5 novembre 2008), seppur mitigando il suo rigore nelle più recenti pronunce ⁽⁴⁾.

L’eliminazione dall’art. 101, comma 5, del riferimento agli “*eventi estintivi*”, che era risultato fuorviante, appare infine rivolta a confermare che la presunzione di certezza e precisione delle perdite su crediti (e quindi la loro deducibilità) si fonda solo su presupposti di natura contabile, senza ulteriori requisiti.

In merito ai poteri di sindacato del comportamento contabile dei contribuenti da parte del fisco, infine, si ricorda che la citata Circolare n. 26/E ha affermato “*la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare la perdita su crediti di cui si tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’art. 101, comma 5, del TUIR, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore in base alle quali è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità*”. Ovviamente, oltre che ai profili di inerenza - relativamente ai quali rileva comunque quanto

⁴ Nella predetta Circolare n. 26/E del 2013, l’Agenzia aveva riconosciuto la deducibilità delle perdite quando queste fossero risultate di ammontare non superiore alle spese da sostenere per il recupero del credito, o nel caso di cessione del credito a banche o altri intermediari vigilati residenti in Italia o in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, purché indipendenti rispetto al cedente e al debitore ceduto.

affermato dalla Suprema Corte, in tema di rinunce al credito, nella citata ordinanza n. 10256/2013 - l'esame del fisco potrà rivolgersi ad eventuali sintomi di abuso, anche per essere le cessioni di crediti comprese tra le fattispecie potenzialmente elusive di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Del pari, è ipotizzabile che l'amministrazione finanziaria possa contestare la corretta applicazione dei principi contabili, che costituisce in questo caso l'esplicito presupposto applicativo della norma tributaria.

1.2 Decorrenza

Per espressa previsione dell'art. 1, comma 161, della Legge, le disposizioni del comma 160, tra cui quella in commento, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Sussistendo il dubbio se, per i soggetti non IAS, la riconosciuta rilevanza della *derecognition* abbia valore interpretativo o innovativo, non è certo il trattamento da applicare alle cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d'imposta precedenti. Al riguardo, in ogni caso, non emergono preclusioni dalla norma transitoria, che mantiene *"ferma l'applicabilità delle previgenti disposizioni fiscali"* per le sole rettifiche di valore e variazioni della riserva sinistri ⁽⁵⁾ iscritte in bilancio nei periodi d'imposta precedenti.

2. Perdite e svalutazioni su crediti di banche, enti finanziari e assicurazioni

2.1 Disciplina ai fini IRES

L'art. 1, comma 160, lettera c), della Legge sostituisce l'art. 106, comma 3, del TUIR con la seguente disposizione:

"Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da

⁵ Il riferimento alla variazione della riserva sinistri è causato dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 160, che ha introdotto un criterio di deducibilità di tale variazione analogo a quello applicabile alle svalutazioni e perdite su crediti.

quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio".

Tenuto conto delle contestuali modifiche all'art. 101, comma 5, il cui ambito di operatività è stato circoscritto alle perdite su crediti "diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106", tale ultima disposizione disciplina ora in modo esclusivo gli effetti reddituali della valutazione e del realizzo dei crediti verso clientela degli enti creditizi e finanziari. Il nuovo regime si applica peraltro anche ai crediti vantati dalle compagnie di assicurazione nei confronti dei propri assicurati, in virtù del rinvio all'art. 106, comma 3, operato dall'art. 16, comma 9, D.Lgs. n. 173/1997. Le considerazioni che seguono, pertanto, anche ove riferite ai soli enti creditizi e finanziari, devono intendersi estese, *mutatis mutandis*, alle imprese assicurative.

Rispetto alla disposizione previgente (⁶), la principale novità è costituita dall'equiparazione del trattamento delle perdite su crediti non scaturenti da cessioni a titolo oneroso a quello delle svalutazioni, con la conseguenza che le predette perdite potranno essere dedotte sul presupposto della mera iscrizione in bilancio (senza necessità, quindi, di dimostrare i requisiti di certezza e precisione stabiliti dall'art. 101, comma 5), ancorché in forma rateizzata (secondo quanto sinora previsto per le sole svalutazioni). Pertanto, risulta ora irrilevante l'incerta distinzione tra "perdite" (di natura valutativa) e "svalutazioni" relative a crediti, distinzione che gli

⁶ "Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio".

orientamenti più recenti avevano risolto su presupposti di natura meramente tributaria, piuttosto che contabile, qualificando le rettifiche di valore (quali sono, nei bilanci bancari, tutte le componenti negative su crediti non derivanti da cessioni a titolo oneroso) come “perdite” se comprovate dagli elementi certi e precisi di cui all’art. 101, comma 5 (7).

2.1.1 Ambito oggettivo di applicazione: i crediti verso la clientela

Mentre il presupposto soggettivo di applicazione dell’art. 106, comma 3, resta ancorato agli “enti e creditizi e finanziari”, così come individuati dal D.Lgs. n. 87/1992, una significativa novità attiene al suo ambito oggettivo, dei crediti suscettibili di originare perdite e svalutazioni deducibili ai sensi di tale comma, in quanto la Legge modifica il precedente riferimento ai crediti “che derivano da operazioni di erogazione del credito alla clientela”, richiamando ora i “crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo”.

Al riguardo, rileva in primo luogo la soppressione del riferimento all’“erogazione”, mediante la quale il legislatore ha rinunciato ad un necessario nesso causale dei crediti con le tipiche operazioni di erogazione creditizia a beneficio di una loro più ampia nozione, comprendente tutte le operazioni di impiego comunque poste in essere dalle banche e dalle società finanziarie. Inoltre, evocandosi l’“iscrizione in bilancio a tale titolo”, viene rafforzata la derivazione della posta dalla classificazione contabile, secondo le risultanze dello stato patrimoniale e della nota integrativa conformi agli schemi stabiliti dalla Banca d’Italia (Circ. n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti).

La soppressione del riferimento alle “erogazioni” comporta significative conseguenze in tema di *operazioni fuori bilancio*: dovrebbero infatti poter essere dedotte ai sensi del

⁷ Per limitarsi agli ultimi contributi, cfr.: Agenzia delle entrate, circolare n. 26/E del 2013; Assonime, “Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese IAS adopter”, maggio 2011, e circolare n. 15/2013; Consorzio Studi e Ricerche Fiscali, circolare n. 4/2012.

comma 3 anche le rettifiche di valore e perdite relative ai crediti derivanti da tali operazioni (in relazione alla marginazione o alla chiusura dei rapporti, e quindi a poste di natura non più valutativa), se vantati nei confronti di soggetti non bancari, trattandosi pur sempre di *“crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo”* (secondo quanto si dirà *infra*). In precedenza, invece, mentre le svalutazioni per rischio controparte dei *crediti latenti* nella valutazione dei contratti derivati rilevavano fiscalmente secondo la disciplina stabilita per tali valutazioni dall’art. 112 del TUIR - come del resto continuerà ad essere per il futuro ⁽⁸⁾ - le svalutazioni sui *crediti effettivi* scaturenti da tali contratti non erano deducibili se non, eventualmente, ai sensi dell’art. 101, comma 5, in presenza di elementi certi e precisi, non derivando da *“operazioni di erogazione del credito alla clientela”*, secondo quanto richiesto dal *“vecchio”* comma 3 dell’art. 106.

Considerata la perfetta corrispondenza letterale, i *“crediti verso clientela iscritti in bilancio a tale titolo”* dovrebbero essere principalmente quelli iscritti nello schema di stato patrimoniale approvato dalla Banca d’Italia alla specifica voce *“70. Crediti verso clientela”*, ossia le attività finanziarie appartenenti alla categoria dei *“loans and receivables”* prevista dallo IAS 39 (cfr. Circ. Banca d’Italia n. 262, cit., cap. 1, par. 5.7).

Secondo le istruzioni della Banca d’Italia (Circ. n. 262 cit., cap. 2, par. 2.2), si tratta in particolare delle *“attività finanziarie non quotate su un mercato attivo ... verso clientela (mutui, operazioni di locazione finanziaria, operazioni di factoring, titoli di debito, ecc.) allocate nel portafoglio “crediti”. Sono anche inclusi i crediti verso gli Uffici Postali e la Cassa Depositi e Prestiti, i margini di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati nonché i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (es. attività di servicing).”* In tale ambito, sono compresi sia i crediti derivanti dagli impieghi della banca che quelli acquistati presso terzi.

⁸ In particolare, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, tra cui rientrano le banche e gli enti finanziari (destinatari dell’art. 106, comma 3), in base al comma 3-bis dell’art. 112, TUIR, rilevano ai fini fiscali le svalutazioni e le rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio imputate al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi.

Ancorché classificati nella voce 70, potrebbero ritenersi comunque esclusi dall'art. 106, comma 3, in base alle evidenze della nota integrativa, i titoli di debito non quotati iscritti tra i *crediti verso la clientela*, considerato che la disposizione rimane pur sempre applicabile a *"crediti"*, sia pure *"iscritti in bilancio a tale titolo"*, mentre una specifica disciplina per i titoli è comunque dettata dall'art. 110 del TUIR.

Specularmente, si può ipotizzare l'applicabilità dell'art. 106, comma 3, a crediti verso la clientela non classificati nella voce 70. ma comunque riconoscibili come tali in base alle evidenze dello stato patrimoniale o della nota integrativa. Si tratta, in particolare, di crediti iscritti nelle voci *"30. Attività finanziarie valutate al fair value"* (in cui confluiscono, ad es., i crediti scaturenti dalla compravendita di crediti per cassa sul mercato secondario; cd. *"attività di loan trading"*), *"40. Attività finanziarie disponibili per la vendita"* (in cui sono classificate, ad esempio, le quote di prestiti sindacati destinate ad essere ricollocate presso altre banche) e *"50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza"*, evidenziati separatamente in nota integrativa (come *"Finanziamenti"*) e ulteriormente suddivisi secondo la natura del mutuatario (*"Governi e Banche Centrali"*; *"Altri enti pubblici"*; *"Banche"*; *"Altri soggetti"*), ciò che rende riconoscibili quelli vantati nei confronti di soggetti che costituiscono *"clientela"*.

Una soluzione positiva al riguardo sarebbe peraltro coerente con le conclusioni tratte dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 189/E del 2009, che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 106, comma 3, ai crediti verso la clientela classificati nella voce 30. dello stato patrimoniale, tra le *"Attività finanziarie valutate al fair value"*.

Considerato che il rinvio contenuto nell'art. 16, comma 9, D.Lgs. n. 173/1997, in tema di deducibilità delle *"svalutazioni"* sui crediti nei confronti degli assicurati, è relativo al comma 3 dell'art. 106, senza ulteriori specificazioni, è dubbio se una parte della norma precipuamente riferibile alle banche, quale quella che contempla i *"crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo"*, sia suscettibile di estensione alle

imprese assicurative nelle parole in cui dà rilevanza alla classificazione contabile come “crediti” (“iscrizione in bilancio a tale titolo”).

Nella nuova formulazione dell’art. 106, comma 3, non sono più esclusi dal suo ambito applicativo i crediti coperti da garanzia assicurativa. Tale omissione non sembra casuale.

Rileva al riguardo che, nel previgente sistema di sostanziale differenziazione dei criteri e dei presupposti di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite valutative su crediti, era ragionevole non solo stabilire requisiti di deducibilità rafforzati (come quelli di *certezza e precisione*), in relazione a crediti connotati dalla ridotta rischiosità perché garantiti da un assicuratore, ma anche escluderli dai meccanismi forfettari di determinazione della rischiosità ordinaria, che presiedevano alla determinazione delle rettifiche a deducibilità immediata (*i.e.* esclusione dal “monte crediti” di commisurazione dello 0,30%). Dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014, invece, tali cautele non appaiono più necessarie, risultando allineato il trattamento di tutti i componenti reddituali di natura valutativa relativi ai crediti.

La soppressione del riferimento ai “crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate”, pone il dubbio se le eventuali svalutazioni e perdite ad essi relative debbano ancora essere assoggettate all’art. 106, comma 3. Anche la soluzione di tale incertezza sembra da ricercare nel riferimento operato dalla novella ai “crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo”. Al riguardo, posto che, secondo le istruzioni per la compilazione dei bilanci bancari emanate dalla Banca d’Italia, sono ricompresi nella nozione di “clientela” “tutti i soggetti diversi dalle banche”, ivi incluse quelle centrali, i crediti “destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività a esse collegate” dovrebbero essere sottratti all’applicazione dell’art. 106, comma 3, solo se: i) “veicolati” attraverso banche centrali e ii) classificati nella voce “60. Crediti verso

banche” dell’attivo patrimoniale ⁽⁹⁾. Ove così fosse, le componenti reddituali scaturenti da tali crediti sarebbero deducibili solo in caso di realizzo, come già avviene per gli altri crediti verso banche, ai sensi dell’art. 101, comma 5.

2.1.2 *Le perdite su crediti*

Mentre non suscita particolari incertezze il perimetro delle *“svalutazioni”*, trattandosi di categoria individuata da tempo, qualche problema interpretativo scaturisce dall’individuazione delle *“perdite”*, avendone il legislatore innovativamente contemplate due tipologie, sottoposte a un distinto trattamento fiscale. Atteso che le perdite deducibili per quinti sono delimitate dal legislatore in negativo, in quanto *“diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso”*, occorre infatti darsi carico di due principali questioni: quale significato attribuire alla locuzione *“realizzo”* e cosa debba intendersi per *“cessione di crediti a titolo oneroso”*.

Considerato che la norma è destinata a soggetti che applicano gli IAS, il *principio di derivazione rafforzata* sancito dall’art. 83, comma 1, del TUIR impone di ricavare la nozione di *“realizzo”* da presupposti di tipo funzionale, corrispondenti ai requisiti per la cancellazione dal bilancio: in sostanza, il *realizzo* presuppone comunque la *derecognition* del credito ⁽¹⁰⁾.

Quanto alla nozione di *“cessione a titolo oneroso”*, la relazione illustrativa alla Legge considera rilevante la classificazione contabile, costituita dall’imputazione *“nella voce*

⁹ Al riguardo, potrebbe rilevare la circostanza che le banche centrali estere sono un mero veicolo di canalizzazione dei finanziamenti alle esportazioni italiane, restando le banche italiane obbligate in via di regresso rispetto all’inadempimento del mutuatario finale (salve eventuali controgaranzie di soggetti pubblici nazionali).

¹⁰ In base allo IAS 39, parr. 17 ss., un’attività finanziaria può essere eliminata dal bilancio quando ricorre una delle seguenti condizioni;

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria scadono;
- i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari sono trasferiti a terzi;
- pur mantenendo i diritti contrattuali a ricevere i flussi relativi all’attività finanziaria, l’impresa assume un’obbligazione contrattuale a trasferirli a terzi.

La *derecognition* non è consentita quando l’impresa mantenga i rischi e i benefici dell’attività finanziaria o comunque ne conservi il controllo.

100 del bilancio”, relativa a “Utili/perdite da cessione o riacquisto”. In particolare, rileverebbero le perdite imputate nella sottovoce 100.a, che accoglie utili e perdite realizzati mediante la “vendita” di attività finanziarie classificate nei portafogli “crediti” (cfr. Circ. Banca d’Italia n. 262, cit., cap. 2, par. 3.4).

Tale indicazione, che correttamente interpreta la finalità semplificatoria delle modifiche normative nella riferibilità delle “cessioni” a una specifica voce del conto economico di banche e società finanziarie, costituisce evidentemente una prima approssimazione della fattispecie. Rileva, al riguardo, che le “cessioni a titolo oneroso” costituiscono una categoria tipizzata dal TUIR secondo declinazioni causali variegata, che comprendono qualunque forma di trasferimento a titolo oneroso, e non solo quelle derivanti da compravendita. E’ il caso dei conferimenti e delle permuta, espressamente equiparati alle cessioni a titolo oneroso dall’art. 9, comma 5⁽¹¹⁾, ma anche della *datio in solutum* e degli altri negozi traslativi a titolo oneroso, in virtù di consolidati orientamenti di prassi e dottrina⁽¹²⁾.

Diversamente, la predetta assimilazione non potrebbe essere invocata per le transazioni con il debitore e gli atti di rinuncia al credito, che comportano estinzione piuttosto che trasferimento del diritto.

Al riguardo, rileva che la nozione di “cessione a titolo oneroso” non può essere interpretata in un senso così ampio da attribuire prevalente rilievo (come condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente) alla *derecognition* del credito dallo stato patrimoniale. Anche adottando un approccio ricostruttivo di tipo funzionale, si deve infatti riconoscere che la cancellazione dal bilancio secondo lo IAS 39 corrisponde, oltre che a ipotesi di “trasferimento” dei rischi e benefici, anche a casi di “estinzione”

¹¹ In base a tale norma: “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”.

¹² Circa l’assimilazione della *datio in solutum* alla cessione a titolo oneroso, cfr. Circ. Min. 21 maggio 1999, n. 112/E-III-6-78986, a commento della cessione agevolata di beni ai soci ex art. 13, L. n. 28/1999, nella quale, circa la nozione di cessione: “si precisa che la stessa, oltre alla compravendita, comprende altri negozi (esempio: permuta, *datio in solutum* e conferimento in società)”.

dei diritti sui flussi finanziari di un credito, che comunque non possono ricondursi alla nozione di “*cessione*” per evidente estraneità, considerato oltretutto che la deducibilità immediata costituisce eccezione alla regola generale della deduzione per quinti e che, pertanto, il suo perimetro applicativo va delimitato secondo criteri di stretta interpretazione.

In conclusione, pertanto, una perdita su crediti dovrebbe potersi considerare “*realizzata mediante cessione a titolo oneroso*” quando ricorrano le seguenti condizioni: *i*) si renda necessaria la cancellazione del credito dal bilancio; *ii*) il trasferimento del diritto consegua a una compravendita o ad altro negozio a titolo oneroso ad essa equiparato ai fini fiscali. Tali attributi, che caratterizzano sempre le perdite iscritte nella voce 100. di conto economico, sono riscontrabili anche (nel caso di negozi assimilati alle cessioni) in relazione a talune perdite imputate nella voce di conto economico “*130. Rettifiche/riprese nette di valore di: a) crediti*”.

Una peculiare questione attiene al trattamento degli oneri che conseguono all’esito negativo (per le banche) di azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 67-bis L.F.

Nell’ambito di tali vicende, previsioni negative sulla fase contenziosa si riflettono nell’appostazione a conto economico di specifici accantonamenti ai fondi per rischi e oneri (voce 160.), destinati ad essere utilizzati per far fronte agli esiti della causa. Trattandosi di restituzione di pagamenti ricevuti, l’imputazione a conto economico di componenti negativi riflette sinteticamente una previsione di soccombenza nella causa revocatoria e una valutazione di irrecuperabilità del credito conseguentemente ripristinato. Su tali presupposti, si ritiene che gli accantonamenti *de quibus* debbano essere ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 106, comma 3, in tutti i casi in cui alla soccombenza nella revocatoria non consegua un’analitica contabilizzazione del credito derivante dalla restituzione e della relativa rettifica, ma semplicemente un utilizzo del fondo precedentemente accantonato. Tenuto tuttavia conto che, sino alla conclusione della causa e alla conseguente restituzione degli incassi che ne formano

l'oggetto, il ripristino del credito non risulta certo, si ritiene che la deduzione (per quinti) dei predetti accantonamenti possa aver luogo solo a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale l'azione si sia conclusa e il fondo sia stato utilizzato a fronte dell'onere sostenuto. In sostanza, non pare corretto dedurre integralmente l'onere nel periodo d'imposta di conclusione negativa della causa, tenuto conto che tale esito non comporta un sacrificio economico diretto, ma piuttosto effetti patrimoniali (la restituzione di numerario alla procedura, in contropartita di un ripristino del credito) suscettibili di manifestazione economica solo mediante una valutazione (contestuale, in questo caso) in termini di improbabile realizzo.

Un'ultima annotazione relativa alle "perdite" riguarda le imprese di assicurazione. Al riguardo, si pone il dubbio se il riferimento alle sole "svalutazioni" dei crediti nei confronti degli assicurati contenuto nella norma di rinvio (il citato art. 16, comma 9, D.Lgs. n. 173/1997) implichi l'irrilevanza a tali fini delle "perdite", a dispetto dell'inclusione di queste ultime nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 106, comma 3. Secondo una ricostruzione molto letterale del combinato disposto delle norme, infatti, queste prevederebbero che alle (sole) svalutazioni dei crediti delle compagnie assicurative si applichi l'art. 106, comma 3, ora relativo anche alle perdite.

Sembra tuttavia preferibile un'interpretazione, più coerente sul piano sistematico, che estenda alle imprese di assicurazione il più ampio ambito oggettivo ora attribuito all'art. 106, comma 3, nei confronti delle banche e società finanziarie. Il mancato adeguamento della norma di rinvio appare infatti dovuto a un difetto di coordinamento piuttosto che a una scelta consapevole, tenuto conto della simmetria che il legislatore fiscale ha voluto costantemente affermare tra i componenti negativi afferenti i crediti delle banche e degli enti finanziari e quelli vantati dalle compagnie nei confronti dei propri assicurati. Una conferma sulla ragionevolezza dell'interpretazione qui sostenuta circa l'equiparazione, ai fini IRES, tra svalutazioni e perdite su crediti delle imprese assicurative si rinviene, peraltro, nell'ambito della stessa Legge, che sancisce tale equiparazione ai fini dell'IRAP, in sede di determinazione del valore della produzione (cfr., *infra*, il par. 2.2).

2.1.3 *Crediti convertiti in partecipazioni*

I principi sopra richiamati sono di evidente ausilio anche per individuare il regime fiscale applicabile quando la perdita scaturisca dalla conversione di crediti in capitale nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito.

La fattispecie è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle entrate nella Circolare 3 agosto 2010, n. 42/E, nella quale fu affermata - per i casi di mancata presentazione dell'interpello *ex art. 113 TUIR* - la deducibilità delle perdite c.d. "*di prima iscrizione*" (costituite dalla differenza tra il valore corrente dei titoli rivenienti dalla conversione e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei crediti convertiti) "*ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del Tuir, qualora ne sussistano le condizioni (requisiti di certezza e precisione), da ricondurre in primis al trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i rischi e i benefici economici connessi*" ⁽¹³⁾. La rilevanza della cancellazione del credito dal bilancio è stata successivamente ribadita, con valenza generale per tutti i soggetti *IAS adopter*, nella successiva Circolare n. 26/E del 2013, a commento delle modifiche recate all'art. 101, comma 5, dal D.L. n. 83/2012 ⁽¹⁴⁾.

Su tali premesse, in assenza di interpello, le perdite scaturenti dalla conversione di crediti in partecipazioni sono state sinora ritenute integralmente deducibili nell'esercizio di conversione, a prescindere dallo schema negoziale adottato, sul solo presupposto della *derecognition* dei crediti dal bilancio.

¹³ La circolare citata, dato atto che, sotto il profilo contabile, con l'operazione di "conversione" "*si sostituisce - in bilancio - un credito con una partecipazione, ad un diverso valore contabile che risente delle valutazioni al fair value*" ed essendo verosimile che "*il valore di prima iscrizione in bilancio della partecipazione, che necessariamente riflette l'andamento economico della società emittente, sia inferiore all'ultimo valore contabile e fiscale del credito sostituito nella conversione*", ha ipotizzato che: "*l'eventuale differenza (negativa) tra il fair value della partecipazione iscritta ed il valore contabile del credito sostituito rappresenti una rettifica di valore che si riferisce al credito sostituito*", escludendone quindi la riferibilità alla partecipazione acquisita.

¹⁴ In tale documento, l'Amministrazione ha infatti ritenuto che: "*alla luce della nuova disposizione normativa, l'impresa IAS/IFRS adopter deve ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la derecognition di un credito*".

Si tratta ora di stabilire se il comportamento fin qui seguito sia compatibile con la nuova disciplina, che ancora la deducibilità immediata delle perdite su crediti delle banche (nell'esercizio di iscrizione in bilancio) all'essere *"realizzate mediante cessione a titolo oneroso"*, piuttosto che alla sussistenza degli elementi certi e precisi *ex art. 101, comma 5*.

Sul piano contabile, le perdite da conversione sono di norma imputate alla voce 130. del conto economico, relativa alle rettifiche di valore, secondo le indicazioni provenienti dal documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap n. 4 del 3 marzo 2010. In particolare, tale documento afferma che: *"nel caso di specie, essendo i crediti nella sostanza "rimborsati" attraverso la consegna di azioni, la loro valutazione deve necessariamente essere operata considerando il valore di queste ultime"*, e, *"in ogni caso, la differenza tra il valore di libro dei crediti e il valore così determinato va registrata in conto economico tra le rettifiche di valore"*. Tuttavia, secondo quanto diffusamente chiarito in precedenza, tale criterio di contabilizzazione non dovrebbe precludere la configurabilità dei componenti negativi come perdite *"derivanti da cessioni a titolo oneroso"*, rilevando piuttosto, a tal fine: *i) la configurabilità di un "realizzo"*, che comporti la cancellazione del credito dal bilancio; *ii) il perfezionamento dell'operazione attraverso una compravendita del credito o altra operazione di trasferimento a titolo oneroso a questa assimilabile ai fini delle imposte sui redditi (es., un conferimento)*.

Al riguardo, occorre considerare che la categoria della *"conversione"* non corrisponde ad uno schema giuridico tipico, ma piuttosto a soluzioni negoziali differenti, tra le quali ricorrono più spesso la sottoscrizione di un aumento di capitale (o strumenti finanziari partecipativi – "SFP") della società debitrice mediante il conferimento di crediti e, in alternativa, la cessione dei crediti alla (o acollo dei debiti da parte della) controllante della debitrice, con contestuale sottoscrizione da parte della banca di azioni (o SFP) emesse dalla predetta controllante e compensazione del debito di

sottoscrizione con il corrispettivo della cessione dei crediti (o con il credito oggetto di acollo).

Si tratta, quindi, di operazioni che, se non costituiscono *“cessioni a titolo oneroso”*, comunque vi sono assimilate sul piano tributario (come nel caso dei conferimenti); su tale presupposto, si dovrebbe poter concludere per la deducibilità integrale delle perdite da conversione nell'esercizio di contabilizzazione, sempreché si realizzino i requisiti per la cancellazione del credito dal bilancio.

Nel diverso caso di presentazione dell'interpello *ex art. 113 TUIR* con esito favorevole ⁽¹⁵⁾, dovrebbero restare validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia nella citata Circolare n. 42/E del 2010, secondo la quale l'equiparazione fiscale delle partecipazioni ai crediti convertiti (conseguente all'accoglimento dell'istanza) comporta la configurabilità delle differenze di conversione (tra valore di prima iscrizione della partecipazione e ultimo valore fiscalmente riconosciuto del credito) come *“svalutazioni”* del credito, soggette al regime di deducibilità rateizzata *ex art. 106 comma 3*. Sarebbero invece deducibili quali perdite su crediti da realizzo quelle eventualmente scaturenti dalla successiva cessione della partecipazione.

2.1.4 Il meccanismo applicativo

Quanto al meccanismo applicativo, la regola generale previgente, di deducibilità immediata delle svalutazioni dell'esercizio (al netto delle riprese di valore) fino a concorrenza dello 0,30% del *“monte crediti”* e ripartizione dell'eccedenza in quote

¹⁵ L'articolo 113, comma 1, del TUIR prevede che *“gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ... che il regime di cui all'art. 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632”*. Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che *“l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione ...”*.

costanti nei diciotto periodi di imposta successivi ⁽¹⁶⁾, viene sostituita da un nuovo criterio che, indipendentemente dall'ammontare dei crediti risultanti dal bilancio, prevede la deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti (diverse da quelle derivanti dalla cessione di crediti a titolo oneroso) in quote costanti, nel periodo d'imposta in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Anche sulla base della nuova norma, le svalutazioni e le perdite *“si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio”*.

Come espressamente chiarito dalla relazione illustrativa alla Legge, *“resta fermo che, ai fini del computo del valore fiscale dei crediti verso la clientela, i componenti negativi di cui alla presente norma si intendono integralmente dedotti nel periodo di imposta in cui vengono imputati in bilancio”*. Ciò comporta, oltre alla immediata rilevanza delle eventuali riprese di valore (realizzata indirettamente mediante il *netting* rispetto a svalutazioni e perdite), che eventuali plus/minusvalenze scaturenti dal successivo realizzo del credito dovranno essere comunque determinate con riguardo all'ultimo valore di bilancio (sia pur escludendo eventuali svalutazioni, perdite o riprese di valore interinali, che non rilevano ai fini fiscali).

In tale ambito, un problema particolare si pone con riferimento al trattamento fiscale delle cosiddette *“riprese di valore da incasso”*, che si determinano quando l'effettivo recupero del credito eccede l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto. Infatti, il testuale riferimento alle *“rivalutazioni”* contenuto nella norma potrebbe far dubitare taluni che le predette riprese siano ammesse a decurtazione delle svalutazioni e perdite deducibili per quinti, alla stregua delle riprese di valore da valutazione, facendo invece paventare la loro imponibilità autonoma, quali sopravvenienze attive. Tale dubbio sembra tuttavia infondato sul piano sistematico.

Al riguardo, non può ignorarsi come il meccanismo di deducibilità introdotto dalla Legge comporti la possibile emersione di riprese da incasso solo in connessione con

¹⁶ Salvo il disposto del comma 3-*bis* dell'art. 106, anch'esso abrogato dall'art. 1, comma 160, della Legge (vedi *infra*).

perdite o rettifiche di precedenti periodi d'imposta comunque dedotte per quinti, essendo la deduzione immediata ammessa solo per le perdite derivanti da cessioni a titolo oneroso, non suscettibili di manifestare riprese di valore. Sembra quindi coerente che anche le riprese di valore da incasso rilevino per quinti, ancorché implicitamente, rendendo immediatamente deducibile un corrispondente ammontare di perdite e rettifiche altrimenti deducibile in forma rateizzata (17).

Ovviamente, qualora le riprese di valore eccedano svalutazioni e perdite, deve ritenersi che, pur non essendo tale ipotesi contemplata dalla legge, ragioni di coerenza sistematica impongano comunque di considerare l'eccedenza immediatamente imponibile (diversamente da quanto avviene ai fini dell'IRAP, secondo quanto chiarito *sub par.* 2.2).

L'unica eccezione alla deducibilità rateizzata in cinque periodi d'imposta è prevista con riferimento alle perdite realizzate mediante cessione di crediti a titolo oneroso (da individuare secondo i criteri indicati in precedenza), integralmente deducibili nel periodo di imposta nel quale avviene il realizzo.

2.1.5 Altre modifiche alla disciplina IRES

Proseguendo nell'esame delle modifiche introdotte dalla novella, si segnalano:

- la mancata riproduzione degli ultimi due periodi dell'art. 106, comma 3, che disciplinavano la deducibilità degli accantonamenti a fondo rischi su crediti, verosimilmente sul presupposto che tali accantonamenti non sono previsti negli attuali schemi di bilancio degli enti creditizi e finanziari;

¹⁷ Ciò diversamente dal passato, quando le perdite su crediti di natura valutativa e le svalutazioni erano soggette a due diversi regimi di deducibilità: in tale contesto, la difficoltà di riferire specificamente gli incassi eccedenti il valore fiscale del credito all'una o all'altra componente aveva indotto taluni uffici dell'Amministrazione a contestare la riconduzione nel *netting* delle riprese da incasso.

- l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 106, che stabiliva un regime agevolato di deduzione delle svalutazioni relative a "nuovi" crediti in misura eccedente determinate soglie ⁽¹⁸⁾. La disposizione, introdotta dal D.L. n. 78/2009 con l'obiettivo di incentivare l'erogazione di crediti alla clientela da parte delle banche, era stata scarsamente applicata (anche perché volontaria), tenuto conto dei limitati benefici accordati, in rapporto alle difficoltà e incertezze applicative;
- l'abrogazione del comma 5 del medesimo articolo, che ammetteva la deducibilità delle perdite ex art. 101 del TUIR limitatamente alla parte eccedente l'accantonamento per rischi su crediti dedotto in precedenti esercizi. Tale disposizione, in effetti, non avrebbe più ragione di essere, stante il nuovo meccanismo di deducibilità delle perdite introdotto dalla novella, che ne comporta l'estromissione dall'ambito applicativo della suddetta norma;
- la riformulazione del comma 4, nei termini seguenti: *"Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria"*. Oltre alla specificazione che i crediti in questione sono quelli rilevanti ai fini del presente articolo, apparentemente priva di implicazioni concrete, si riscontra che non è più inclusa nella fattispecie la *"rivalutazione delle operazioni fuori bilancio iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 112"*.

L'aver mantenuto l'espressa inclusione tra i crediti di quelli impliciti nelle operazioni di *leasing* non appare del tutto necessaria, considerato che si tratta di attivi comunque iscritti tra quelli della voce 70. dello stato patrimoniale, come detto relativa ai crediti verso la clientela; si ritiene che la norma possa svolgere effetti sostanziali soprattutto

¹⁸ La norma recita come segue: *"Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi"*. Le sue implicazioni sono state oggetto di esaustivo commento nella nostra Circolare n. 9 del 2009.

per le filiali italiane di banche estere, che possono non applicare i principi contabili internazionali e non contabilizzare le operazioni di *leasing* secondo il metodo finanziario, oltre a non essere tenute (nella maggior parte dei casi) alla redazione dei bilanci secondo gli schemi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda le operazioni fuori bilancio, è di tutta evidenza che l'inclusione nel monte crediti del risultato positivo delle valutazioni di fine esercizio, che esprime l'esposizione latente al rischio di controparte, non poteva essere riproposta nel nuovo regime poiché non compatibile con il sistema di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni o perdite) stabilito dal comma 3, che prescinde da una base di commisurazione. Ciò detto, la soppressione del riferimento alle "erogazioni" nei confronti della clientela consente comunque – secondo quanto già segnalato nel par. 2.1.1 - di dedurre ora direttamente, ai sensi del comma 3, le rettifiche di valore su crediti relativi a contratti derivati nei confronti della clientela (ma non anche verso banche), che siano iscritti in bilancio a tale titolo.

Qualora siano posti in essere derivati di copertura del rischio di credito, svalutazioni e rivalutazioni ad essi afferenti dovranno concorrere alla formazione del reddito in cinque quote annuali costanti a partire dall'esercizio di contabilizzazione, simmetricamente alle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti coperti, in applicazione del principio stabilito dal comma 4 dell'art. 112 TUIR ⁽¹⁹⁾.

2.1.6 Decorrenza e questioni di diritto transitorio

Le disposizioni in commento si applicano "dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013", ferma restando "l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore ... iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti". Conseguentemente, continueranno a concorrere alla determinazione del reddito secondo l'originario

¹⁹ Sotto il profilo contabile, in applicazione dei principi contabili internazionali, sia la valutazione del credito che quella del derivato confluiscono nella voce di conto economico "90. Risultato netto dell'attività di copertura". La differenza tra il risultato della valutazione del credito e quello, di segno opposto, del derivato esprime la parziale inefficacia della copertura.

piano di ripartizione le quote (diciottesimi) di svalutazioni pregresse non ancora dedotte. Viceversa, le riprese di valore andranno comunque a decurtare le svalutazioni e perdite dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che "ripristinino" valori rettificati nella vigenza del vecchio o del nuovo regime.

Tale interpretazione, già adottata in occasione di precedenti modifiche della norma, appare coerente con il meccanismo di funzionamento per masse dell'art. 106, comma 3, sopravvissuto alle modifiche in esame, che comporta tra l'altro l'integrale riduzione del valore fiscalmente riconosciuto dei crediti a prescindere dal profilo temporale di deduzione delle svalutazioni o perdite; nello stesso senso si esprime peraltro la relazione illustrativa ⁽²⁰⁾.

Un particolare problema di diritto transitorio si pone in relazione a svalutazioni e perdite pregresse su crediti divenuti rilevanti ai fini dell'art. 106, comma 3, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge; si tratta, in particolare, dei crediti verso la clientela non derivanti da erogazioni creditizie (è il caso, ad es., di quelli relativi a contratti derivati con controparti non bancarie). Le predette svalutazioni e perdite, imputate al conto economico di esercizi precedenti e non dedotte nel periodo di competenza in quanto carenti dei requisiti di certezza e precisione richiesti dall'art. 101, comma 5, secondo i nuovi criteri sarebbero state deducibili per quinti a partire dall'esercizio di contabilizzazione. Al riguardo, si pone ora il dubbio se, alternativamente, debba continuare ad applicarsi l'art. 101, comma 5 - con la conseguenza di poter dedurre i componenti negativi precedentemente imputati a conto economico solo quando comprovati da elementi certi e precisi - oppure possa applicarsi il nuovo comma 3 dell'art. 106, iniziando la deduzione per quinti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di prima applicazione del nuovo regime.

²⁰ La relazione recita come segue: *"La norma stabilisce, altresì, che ai fini dell'applicazione della stessa, le svalutazioni e le perdite dedotte in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Ciò sta a significare che le riprese da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore dedotte si considerano al netto delle riprese, indipendentemente se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno"*.

I chiarimenti forniti dall' Agenzia delle entrate nella Circolare n. 26/E del 2013, a commento delle modifiche recate all' art. 101, comma 5, TUIR, dall' art. 33, comma 5, D.L. n. 83/2013, non contengono indicazioni risolutive ai nostri fini. La Circolare contempla infatti solo casi nei quali o l' imputazione a conto economico o il requisito della scadenza trascorsa da almeno sei mesi non si fossero già manifestati ⁽²¹⁾.

Non sembra quindi potersi sfuggire alle citate disposizioni transitorie contenute nel comma 161 della Legge, secondo le quali resta ferma l' applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio prima dell' esercizio 2013, ancorché la norma appaia principalmente rivolta a sancire la prosecuzione della deducibilità in diciottesimi, quando già iniziata sulla base del previgente regime ⁽²²⁾. Sembra, cioè, che la norma comporti anche l' ultrattività dei requisiti stabiliti dall' art. 101, comma 5 (sussistenza di elementi certi e precisi) per quelle svalutazioni e perdite relative a crediti solo ora inclusi nell' art. 106, comma 3, che secondo i nuovi criteri sarebbero state deducibili in precedenti periodi d' imposta, sul presupposto della mera contabilizzazione.

2.2 Disciplina delle perdite e rettifiche su crediti ai fini IRAP

L' art. 1, comma 158, della Legge stabilisce innovativamente la deducibilità dalla base imponibile IRAP delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti delle banche, degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione, rispettivamente vantati nei confronti della clientela e degli assicurati. In analogia con

²¹ In particolare, la Circolare precisa che: *“qualora la perdita in esame sia stata imputata nel conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo di maturazione del semestre. In tal caso, l' impresa dovrà operare una variazione in diminuzione sulla base del presupposto che la perdita è stata imputata al conto economico di un esercizio precedente e rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico (cfr. art. 109, comma 4, lett. a) del TUIR)”*. Inoltre, relativamente alla decorrenza, chiarisce doversi ritenere che: *“la nuova disposizione riguardi, in assenza di specifiche regole di diritto transitorio, anche i crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell' esercizio 2012 o nei successivi”*.

²² In base alla relazione: *“Il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi residui) si continueranno ad applicare le regole oggi vigenti. Pertanto per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui all' art. 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito”*.

la scelta operata ai fini delle imposte sui redditi, sia pur con qualche peculiarità di cui si darà conto nel prosieguo, tali componenti concorrono a formare il valore della produzione in quote costanti nell'esercizio di imputazione a conto economico e nei quattro successivi.

Per le banche, in particolare, la novità di che trattasi era stata insistentemente auspicata: svalutazioni e perdite su crediti costituiscono infatti poste economiche compenstrate nell'attività caratteristica, di modo che la loro irrilevanza ai fini dell'IRAP comportava la tassazione di valori della produzione inesistenti, con grave pregiudizio dell'equità e del raffronto con i *competitor* europei, specie in tempi (come quelli attuali) di forte crescita delle sofferenze.

In precedenza, rettifiche e riprese di valore su crediti di banche ed enti finanziari erano state rese irrilevanti ai fini IRAP (ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del D.L. 12 luglio 2004, n. 168), a partire dal periodo d'imposta 2005. Peraltro, fino al 2008, allo stesso regime di irrilevanza erano soggette anche le differenze da realizzo.

Con la riforma dell'IRAP introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, la determinazione del valore della produzione delle banche e degli enti finanziari è stata ancorata al margine di intermediazione (con alcune specifiche aggiunte e variazioni), dal quale sono escluse le svalutazioni e riprese di valore su crediti (voce "130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) crediti") ma non anche gli utili e perdite da cessione (voce "100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: a) crediti"), che divenivano pertanto rilevanti ai fini del tributo regionale. Su tale presupposto, le svalutazioni dei crediti potevano rendersi successivamente deducibili in virtù della correlazione con una componente economica realizzativa manifestatasi in un successivo esercizio, perché imputata in una voce di conto economico inclusa nel margine di intermediazione ⁽²³⁾.

²³ Ciò, però, limitatamente a quelle non dedotte sulla base del regime introdotto dalla Legge n. 244/2007, e quindi iscritte in bilancio a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, secondo quanto precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 36/E del 2009.

La Legge introduce ora nell'art. 6, comma 1, del decreto IRAP la lettera *c-bis*), per l'effetto di ricomprendere nel valore della produzione le *"rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo"*, da far concorrere *"in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi"*. Resta confermata la rilevanza integrale nell'esercizio di imputazione a conto economico delle componenti reddituali derivanti dalla cessione del credito.

In merito all'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, le *"rettifiche e riprese di valore nette"*, peraltro *"riconducibili ai crediti verso clientela iscritti in bilancio a tale titolo"*, dovrebbero potersi identificare con quelle imputate alla voce di conto economico *"130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) crediti"*, dato l'evidente richiamo letterale e considerato che la determinazione del valore della produzione dei soggetti finanziari è basata sul computo di specifiche poste del conto economico redatto secondo gli schemi di bilancio stabiliti dalla Banca d'Italia ⁽²⁴⁾. Ciò trova peraltro conferma nella relazione illustrativa della Legge, in base alla quale: *"la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, delle rettifiche e delle riprese di valore nette iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto economico redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia. ... Sono comprese in tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, etc"* ⁽²⁵⁾.

Su tali presupposti, ai fini dell'imputazione rateizzata (in cinque periodi d'imposta) nel valore della produzione imponibile, i componenti reddituali di che trattasi

²⁴ Secondo quanto risulta dallo stesso *incipit* all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997: *"Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: ..."*.

²⁵ Ciò potrebbe comportare una discrasia tra IRES e IRAP relativamente alle perdite da conversione di crediti in capitale, ove dovesse riconoscersi la loro deducibilità IRES in un'unica soluzione, alla stregua di perdite su crediti *"derivanti da cessioni a titolo oneroso"*, nonostante l'imputazione nella voce 130 del conto economico (cfr. par. precedente).

dovranno essere assunti in misura corrispondente all'ammontare della voce 130.a del conto economico, anche quando l'importo "netto" sia positivo per essere le riprese di valore eccedenti le rettifiche effettuate nell'esercizio.

Si manifesta quindi un'incoerenza nel trattamento in ambito IRES e IRAP delle medesime componenti – le eventuali eccedenze delle riprese di valore su crediti rispetto alle rettifiche imputate a conto economico nello stesso esercizio –, che potrebbero essere rateizzate ai soli fini del tributo regionale; ciò, a meno di non voler ricavare dalla più esplicita disciplina IRAP un supporto interpretativo alla tesi della rateizzazione anche in ambito IRES.

Un'altra fattispecie peculiare è quella, già presa in esame al par. 2.1.2, attinente agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri (voce 160.) in relazione ad azioni di revocatoria fallimentare. Secondo quanto detto nella precedente sezione, gli accantonamenti in questione riflettono sinteticamente una previsione di soccombenza nella causa revocatoria e una valutazione di irrecuperabilità del credito conseguentemente ripristinato. Ai fini dell'IRAP, in tutti i casi in cui alla soccombenza nella revocatoria non consegua un'analitica contabilizzazione del credito derivante dalla restituzione e della relativa rettifica, ma semplicemente un utilizzo del fondo precedentemente appostato, l'originario accantonamento dovrebbe rendersi deducibile, in base al principio di correlazione sancito dall'art. 5, comma 4, del decreto IRAP (e richiamato, per banche e società finanziarie, dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto), nel momento in cui la revocazione sia pronunciata con sentenza definitiva e l'originario credito risulti ripristinato in conseguenza dell'esecuzione di tale sentenza.

Tale soluzione è peraltro allineata all'orientamento dell'Agenzia delle entrate in materia di fondi formati con accantonamenti irrilevanti a fini IRAP, nel cui ambito è stata ripetutamente affermata la deducibilità degli oneri successivamente sostenuti (se imputabili a voci di conto economico incluse nel valore della produzione), ancorchè "non espressamente risultanti nella relativa voce del conto economico per l'utilizzo

del fondo iscritto nel passivo” (cfr. circolari n. 141/E del 4 giugno 1998 e n. 12/E del 19 febbraio 2009; nello stesso senso si esprimono le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione IRAP).

Considerazioni analoghe a quelle sin qui espresse valgono, *mutatis mutandis*, con riferimento alle imprese assicurative, in relazione all’inserimento nell’art. 7, comma 1, del decreto IRAP della lettera *b-bis*), ai sensi della quale sono computate nel valore della produzione soggetto ad IRAP: *“le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”*.

2.2.1 Decorrenza e disciplina transitoria

Anche le modifiche alla disciplina IRAP si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Si ritiene tuttavia che, in assenza di disposizioni transitorie specifiche e permanendo il principio di correlazione di cui all’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, possano continuare a concorrere alla determinazione del valore della produzione, in sede di cessione del credito, le rettifiche di valore iscritte nei bilanci di precedenti esercizi (a partire da quello 2008) e non dedotte.

Non sembra invece che tali pregresse svalutazioni possano rilevare ai fini IRAP in altri casi, compreso quello in cui, nella vigenza del nuovo regime, vengano iscritte in bilancio riprese di valore in relazione ai medesimi crediti.

In particolare, non sembra di poter escludere dal valore della produzione le successive riprese di valore in base al principio di correlazione, che comporta pur sempre *l’inclusione* nella base imponibile di poste correlate ad altre rilevanti ai fini del tributo piuttosto che *l’esclusione* di poste correlate ad altre irrilevanti. Né, d’altra

parte, sembra possibile recuperare *ex post* la deducibilità di svalutazioni correlate a componenti economici (le riprese di valore) irrilevanti ai fini del tributo in base alla disciplina *pro tempore* vigente. Non sembra, infine, che la non imponibilità delle riprese di valore in questione possa scaturire da un valore fiscale IRAP dei crediti ancorato ai valori storici, per non essere state dedotte le rettifiche contabilizzate *medio tempore*.

A quest'ultimo riguardo, si ritiene che l'ingresso dei crediti in un regime di rilevanza IRAP delle relative vicende economiche debba essere misurato, in termini di valore fiscalmente riconosciuto, sulla base del valore contabile alla data di decorrenza del nuovo *status*, secondo la soluzione adottata nel nostro ordinamento anche per altre fattispecie di rilevanza fiscale sopravvenuta (si pensi ai criteri indicati per le CFC dall'art. 2, comma 2, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429 ²⁶); anche perché, altrimenti, tutte le pregresse rettifiche si renderebbero ora deducibili, qualunque nuovo sviluppo coinvolga il credito (non solo riprese di valore, ma anche estinzioni per rinuncia o transazione, ovvero conclusioni di procedure concorsuali o esecutive).

Tale interpretazione risulta, peraltro, coerente con gli indirizzi forniti dall'Amministrazione in occasione della riforma IRAP del 2008, che rendeva rilevanti ai fini del tributo dovuto dalle banche i componenti reddituali scaturenti dal realizzo dei crediti ma non anche quelli derivanti dalle relative valutazioni. Nell'occasione, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che le componenti valutative non dedotte al momento della loro imputazione a conto economico potessero esserlo al momento della cessione dei relativi crediti (cfr. Circ. n. 27/E del 2009), limitando tuttavia la *recapture* alle sole rettifiche imputate al conto economico nella vigenza del nuovo regime (cfr. Circ. n. 36/E del 2009).

²⁶ La norma citata recita come segue: "I valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quella da cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. ...".

La soluzione qui prescelta, di “presa diretta” dal conto economico, risulta peraltro semplificatoria, attese le presumibili difficoltà a gestire la stratificazione nel tempo delle rettifiche, rispetto alla totalità delle riprese di valore.

Cordiali saluti,

Il Direttore



(Domenico Muratori)

DM/PT/circ022014 perdite su crediti